

COMUNE DI OSSI

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI OSSI E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E DEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE HA POTESTA' DI GOVERNO SU TUTTI GLI INTERESSI DI RILIEVO LOCALE.

03. LA LINGUA UFFICIALE DELLA COMUNITA' OSSESE E' L' ITALIANO. LA COMUNITA' PUO' ESPRIMERSI IN SARDO E NEL CASO SPECIFICO IN OSSESE. PER CONSENTIRE LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DEL PAESE, IL GONFALONE RIPORTERA' LA SCRITTA BILINGUE E NEL TERRITORIO DEL COMUNE LE VIE SARANNO RIVALORIZZATE CON LA SCRITTA BILINGUE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DEL GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA (ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE);

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA (ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO).

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA, ANCHE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI UNA COMMISSIONE;

E) LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANCHE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI UNA COMMISSIONE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI

DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSSI HA UN' ESTENSIONE DI HA. 3011 , CONFINA CON I COMUNI DI SASSARI, MUROS, CARGEGHE, FLORINAS, ITTIRI E TISSI.

02. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL PALAZZO CIVICO SITO IN VIA MARCONI N. 01 ;

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE INTENDE DOTARSI DI UN PROPRIO GONFALONE E DI UN PROPRIO STEMMA, DA ADOTTARE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL CUI USO E LA CUI RIPRODUZIONE SARANNO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE.

CAPO 02

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 08

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L' INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE E NE ESPRIME L' AUTOGOVERNO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALLA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA COMUNALE. AD ESSO SPETTA IL POTERE DI DETERMINARE L' INDIRIZZO

POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E DI CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA PIENA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FUNZIONALE E, NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI DAL BILANCIO, ANCHE CONTABILE, CHE ESERCITA A NORMA DEL PRESENTE STATUTO E DEL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 11

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE INTERNA E DAL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN APPOSITO REGOLAMENTO, ADOTTATO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' PREVISTA PER LE EVENTUALI MODIFICHE.

ART. 12

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ED E' DEDICATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
02. ESSA PUO' SVOLGERSI IN PIU' SEDUTE E DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LA VOTAZIONE RELATIVA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI AVVIENE A VOTO PALESE E AD ESSA HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
04. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE SOLO DOPO CHE SI E' PROCEDUTO ALL'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

ART. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO, CHE NE FISSA LA DATA, NE FORMULA IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO, SENTITE LA GIUNTA E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.
02. L'ORDINE DEL GIORNO E' PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO ED E' NOTIFICATO AD OGNI CONSIGLIERE DI REGOLA, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA, ECCETTUATI I CASI D'URGENZA.
03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 01 IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE, O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL VICE SINDACO.

ART. 14

SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE AVENTI OGGETTO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO, STRAORDINARIE LE ALTRE.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA OGNI QUALVOLTA PER OGGETTI DETERMINATI, NE FACCIANO RICHIESTA:
 - A) IL SINDACO
 - B) LA GIUNTA COMUNALE
 - C) UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. QUALORA LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE SIA STATA EFFETTUATA DAI SOGGETTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) EC), LA SEDUTA DEVE AVERE LUOGO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA RICHIESTA E' PERVENUTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
05. IN CASI DI COMPROVATA URGENZA IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO DAL SUO PRESIDENTE, ANCHE TELEGRAFICAMENTE, 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, CON L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO DI DISCUSSIONE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SUCCESSIVO SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
06. I MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CHE NON FANNO PARTE DEL CONSIGLIO HANNO DIRITTO E SONO TENUTI A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO MA CON DIRITTO DI PAROLA, ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI.
07. I MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CHE NON FANNO PARTE DEL CONSIGLIO HANNO DIRITTO E SONO TENUTI A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO MA CON DIRITTO DI PAROLA, ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI.

ART. 15

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

ART. 16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO DELIBERA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI ALMENO 04 COMPONENTI IL CONSIGLIO.

03. NEL CASO CHE IN SEDUTA DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE SI INTENDANO DISCUTERE PROPOSTE NON COMPRESSE NELL' O.D.G. , QUESTE NON POSSONO ESSERE SOGGETTE A DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO CHE NE E' STATO DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI, ECCETTUATO CHE QUESTI SIANO STATI TUTTI PRESENTI E CHE DECIDANO ALL'UNANIMITA'.

04. PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E DELLE VOTAZIONI SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI:

- A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA NON CONCORRONO:

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

B) GLI ASSESSORI CHE NON RICOPRONO ANCHE LA CARICA DI CONSIGLIERE;

- PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI NON SI COMPUTANO:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 17

MODALITA' DEL VOTO

01. IL VOTO E' DI REGOLA PALESE SALVO CHE NON VENGA DELIBERATO IL VOTO SEGRETO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. E' SEMPRE SEGRETO IL VOTO SULLE PERSONE, SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA O ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA.

ART. 18

VERBALI DELLE SEDUTE

01. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE VI PROVVEDE AVVALENDOSI DELL'APPORTO DEI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI.

02. IL DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI ALL' O.D.G. DEL CONSIGLIO DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA', IN TAL CASO E IN CASO E IN CASO DI IMPOSSIBILITA' E' SOSTITUITO, IN VIA TEMPORANEA, DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

04. I VERBALI DELLA SEDUTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO E SONO INVIATI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 19

LO STATUS DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE

COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE; OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERA.

03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 20

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI INTERROGAZIONE, DI INTERPELLANZA E DI MOZIONE. IL REGOLAMENTO CONSILIARE PREVEDE TERMINI TASSATIVI ENTRO I QUALI LA GIUNTA E IL SINDACO SONO TENUTI A RISPONDERE. I CONSIGLIERI HANNO ALTRESI' DIRITTO DI RICEVERE DAL SINDACO E DALLA GIUNTA NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

02. NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO OGNI CONSIGLIERE PUO' ESPRIMERSI LIBERAMENTE IN LINGUA ITALIANA O IN UNA DELLE VARIETA' DELLA LINGUA SARDA, CON LA PRESCRIZIONE COMUNQUE DELLA CONTESTUALE TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA. EGLI E' TENUTO COMUNQUE, A FORNIRE LA TRADUZIONE ITALIANA OGNI QUALVOLTA PRETENDE CHE LE DICHIARAZIONI RESE IN LINGUA SARDA O LE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE VENGANO TRASCritte INTEGRALMENTE NEGLI ATTI DELIBERATIVI.

03. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI CHIEDERE E DI OTTENERE, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE, ENTI E D ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI, NOTIZIE, INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, SENZA CHE NEI LORO CONFRONTI POSSA ESSERE APPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI ESPRESSAMENTE STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 21

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, PER 03 RIUNIONI CONSECUTIVE TENUTE IN GIORNI DIVERSI, NON PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FANNO PARTE, SONO SOGGETTI ALLE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO INTERNO. IL GIUSTIFICATO MOTIVO SARA', MALATTIA, LAVORO CHE NON CONSENTE ASSENZE, MOTIVI DI FAMIGLIA.

ART. 22

DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE PER ISCRITTO AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELLA PRIMA SEDUTA DEL

CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL PREFETTO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

ART. 23

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IN CASO DI MORTE, DECADENZA, DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE, IL CONSIGLIO LO SOSTITUISCE CON CHI NE HA DIRITTO; LA SOSTITUZIONE HA EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LA COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

ART. 24

CONSIGLIERE ANZIANO E' CONSIGLIERE ANZIANO, IL CONSIGLIERE CHE ALL' ATTO DELLA VOTAZIONE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI PREVALE L'ETA'.

ART. 25

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI ORGANIZZANO IN GRUPPI CONSILIARI FORMATI DA PIU' CONSIGLIERI AI QUALI SONO FORNITI GLI STRUMENTI E I MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. ENTRO 03 GIORNI DALLA LA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI, I CONSIGLIERI SONO TENUTI A DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, PER ISCRITTO, UNA DICHIARAZIONE DA CUI RISULTI A QUALE GRUPPO CONSILIARE INTENDONO APPARTENERE. I CONSIGLIERI SUBENTRANTI NEL CORSO DELLA LEGISLATURA DEBBONO PRESENTARE LA MEDESIMA DICHIARAZIONE ENTRO 03 GIORNI DALLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO.

02. CIASCUN GRUPPO, NELLA PRIMA RIUNIONE, PROCEDE ALLA NOMINA DEL SUO PRESIDENTE, ED EVENTUALMENTE, DEL VICE-PRESIDENTE.

03. LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO E' CONVOCATA PER INIZIATIVA DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE, OVVERO SU RICHIESTA DI UN PRESIDENTE DI GRUPPO.

04. LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO E' CONVOCATA, DI NORMA, DAL SINDACO PRIMA DI FISSARE LA DATA DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA PER DEFINIRE LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E PER SUGGERIRE I TEMPI E LE MODALITA' DELLA DISCUSSIONE.

ART. 26

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO NE STABILISCE IL NUMERO, LE COMPETENZE ED IL FUNZIONAMENTO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE E LA PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE

PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 27

ATTRIBUZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE UN MIGLIOR ESERCIZIO DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE EDI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO.

03. NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO LA FACOLTA' DI ORDINARE L'ESIBIZIONI DI ATTI E DOCUMENTI EDI CONVOCARE, PREVIA COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA, IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI E GLI AMMINISTRATORI O, PREVIO AVVISO A QUEST'ULTIMI, I DIRIGENTI DI ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI COMUNALI. I CONVOCATI SONO TENUTI A FORNIRE ALLA COMMISSIONE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI DA ESSA RICHIESTI, E COMUNQUE RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI. ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI NON PUO' ESSERE APPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO TENUTI AL SEGRETO SULLE INFORMAZIONI DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA A MOTIVO DEL LORO UFFICIO, E CHE SIANO DA RITENERSI SEGRETE O RISERVATE AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, OVVERO A GIUDIZIO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE.

ART. 28

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE;

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA;

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. LE SEDUTE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, QUANDO LA GIUNTA MUNICIPALE NON E' IN CARICA.

02. LA PRIMA SEDUTA PER L'ELEZIONE DI SINDACO E GIUNTA DEVE OBBLIGATORIAMENTE AVVENIRE ENTRO 10 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI SIA VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. LA GIUNTA E' ELETTA IN UN'UNICA VOTAZIONE SULLA BASE DI UN

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE
(OPPURE

DA DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE) ALMENO 48 ORE PRIMA
DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO E CON PROPRIA
DELIBERAZIONE, DA ADOTTARE NELLA LA RIUNIONE DOPO L'ELEZIONE,
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' DISTRIBUENDOLE PER SETTORI
INSIEME ALLE DELEGHE AI SINGOLI ASSESSORI. DI TALE
DELIBERAZIONE DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA SUA
PROSSIMA SEDUTA UTILE.

05. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ILLUSTRANO AL CONSIGLIO I
RISPETTIVI DOCUMENTI E SU DI ESSI SI ESPRIME IL CONSIGLIO PER
APPELLO NOMINALE EA VOTO PALESE.

06. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA,
LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA
DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

07. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE, NON POSSONO
CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E
DI DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI
AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 30

SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE
DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PRESENTATA, ESPRESSA
ED APPROVATA NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 37 DELLA L. 08.06.90 N. 142 .

ART. 31

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E NE
ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO, E DA UN NUMERO PARI DI
ASSESSORI NON SUPERIORI A 06 .

02. ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE CITTADINI NON
FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON SIANO STATI
CANDIDATI, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' EDI
ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. GLI ASSESSORI
EXTRA CONSILIARI SONO DETERMINATI IN NUMERO DI 02.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, SENZA
DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA
LORO DELEGA.

04. NEI CONFRONTI DEGLI ASSESSORI ESTERNI TROVANO APPLICAZIONE LE
NORME SU ASPETTATIVE, PERMESSI, L'INDENNITA' PER GLI
AMMINISTRATORI COMUNALI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE CONCORRE A DEFINIRE L'INDIRIZZO POLITICO E
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE MEDIANTE I POTERI DI INIZIATIVA E
PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, AL QUALE RIFERISCE

ANNUALMENTE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

02. IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI POLITICI E AMMINISTRATIVI DETERMINATI DAL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA COMPETE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE E, IN PARTICOLARE:

- A) LA DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL CUI BUON ANDAMENTO E' RESPONSABILE;
- B) L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- C) L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO;
- E) LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E DEI CONTI CONSUNTIVI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- F) ALL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE;
- G) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA EDI IMPULSO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- H) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
- I) NOMINA COMMISSIONE PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- L) ADOTTA PROVVEDIMENTI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE NON RISERVATO AD ALTRI ORGANI;
- M) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A ENTI E PERSONE;
- N) PROPONE AL CONSIGLIO L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI.
- O) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- P) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- Q) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- R) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- S) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- T) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- U) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

03. LA GIUNTA, ALTRESI':

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO,

AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

04. AD ESSA COMPETE INOLTRE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE E L'ADOZIONE DI OGNI ALTRO ATTO CHE AI SENSI DELLE LEGGI E DEL PRESENTE STATUTO, NON SIA RISERVATO AL CONSIGLIO, AL SINDACO O AL SEGRETARIO.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L' O.D.G. , TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI. L' O.D.G. DELLA GIUNTA POTRA' CONTENERE EVENTUALI RICHIESTE DEI GRUPPI CONSILIARI E DEI SINGOLI CONSIGLIERI CHE NE FACCIANO RICHIESTA ALMENO 03 GG. PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PER I QUALI LA STESSA GIUNTA DECIDE DIVERSAMENTE.

04. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE LA TRATTAZIONE DI SPECIFICI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA POLITICA E AMMINISTRATIVA, DI COMPETENZA DEI SINGOLI ASSESSORATI, SIA ESERCITATA DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 34

SUPPLENZE

01. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA SUPPLENZA SPETTA AL VICE SINDACO DESIGNATO DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA AL PIU' ANZIANO IN ETA' DEGLI ASSESSORI.

ART. 35

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA EDI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI IN INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE E ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE, SENTITA LA GIUNTA, ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) SENTITA LA GIUNTA, ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SULLA SCORTA DELLE GRADUATORIE APPROVATE DALLA COMPETENTE COMMISSIONE;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE

ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA E LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 39

IL VICE SINDACO

- 01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. ESSO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

CAPO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI SEGRETARIO COMUNALE

ART. 40

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA

GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 41

ATTRIBUZIONI GENERALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 42

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM. 04 RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA ELA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.
06. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 45

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, RICHIESTO PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO

RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO SU RICHIESTA DELLA G.M. DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO. UFFICI

ART. 46

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE EDI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 47

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 48

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

ART. 49

REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART. 50

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, ATTENENDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) GLI UFFICI VENGONO STRUTTURATI PER UNITA' ORGANIZZATIVE FUNZIONALI, DOTATE DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;

B) I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE VENGONO SCELTI IN BASE A CRITERI DI PROFESSIONALITA' E SONO RESPONSABILI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, SALVI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE;

C) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO E' RISERVATA AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 51

INCARICHI TEMPORANEI

01. LA DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI COMPREDENTI PIU' UNITA' ORGANIZZATIVE PUO' ESSERE CONFERITA SIA AL PERSONALE DIPENDENTE SIA AL PERSONALE DI CUI ALL' ARTT. PRECEDENTE PER UN TEMPO NON SUPERIORE AL QUINQUIENNIO, SALVO RINNOVO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE (ARTT. 50) E DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

02. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA LA SUBORDINAZIONE GERARCHICA AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 52

01. IL REGOLAMENTO PREVEDE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE, OVE SIA RICHIESTO UN ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', PER OGGETTI DETERMINATI E PER UN TEMPO LIMITATO.

CAPO 04

BENI E ENTRATE

ART. 53

DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO ED UN PROPRIO PATRIMONIO, LA CUI UTILIZZAZIONE E' DISCIPLINATA CON REGOLAMENTO.

ART. 54

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON REGOLAMENTO L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' IMPOSITIVA E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA, SALVA LA RISERVA DI LEGGE (ARTT. 54);

ART. 55

TESORERIA ED ESATTORIA

01. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI SUA COMPETENZA E PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IL COMUNE ISTITUISCE, NEI LIMITI DELLA LEGGE DELLO STATO, PROPRI SERVIZI DI TESORERIA E DI ESATTORIA.

CAPO 05

BILANCIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 56

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

01. IL BILANCIO PREVENTIVO, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DEVE ESSERE CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEVE ESSERE POSTO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ENTRO IL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO.

02. AL BILANCIO DEVONO ESSERE ALLEGATI I BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI REDATTI CON I MEDESIMI CRITERI.

03. IL CONTO CONSUNTIVO E L'ALLEGATA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, NONCHE' I CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI, SONO TRASMESSI AI CONSIGLIERI ENTRO IL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO.

ART. 57

BILANCIO PLURIENNALE

01. IL BILANCIO PLURIENNALE DEL COMUNE HA DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.

ART. 58

COPERTURA DELLE SPESE

01. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO, O, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'ATTESTARE LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA, DEVE IMPUTARE LA SPESA MEDESIMA AL CAPITOLO DI BILANCIO CHE SI RIFERISCE ALL'OGGETTO DELLA SPESA E CHE PRESENTI LA NECESSARIA CAPIENZA.

02. QUALORA SI TRATTI DI SPESA CHE GRAVI ANCHE SU BILANCI FUTURI, DEVE VERIFICARE I LIMITI POSTI DALLA LEGGE ALLA ASSUNZIONE DI IMPEGNI SUGLI ESERCIZI FUTURI.

ART. 59

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' ECONOMICA DEL COMUNE E' TENUTA SECONDO L'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. ESSO DEVE ESSERE INFORMATO AI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA CONTABILE E DELLA TRASPARENZA GESTIONALE.

ART. 60

I CONTRATTI

01. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E' DISPOSTA CON REGOLAMENTO IN CONFORMITA' DELLA NORMATIVA DELLO STATO E DI QUELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA VIGENTE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO.

ART. 61

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

01. LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E' ATTO AMMINISTRATIVO AUTONOMO E, QUALORA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE SI ADOTTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, LA TRATTATIVA PRIVATA, LA MOTIVAZIONE DELLA

DELIBERAZIONE DEVE INDICARE ANALITICAMENTE LE RAGIONI DELLA DECISIONE.

ART. 62

I REVISORI DEI CONTI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' ORGANO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE CHE RISPONDE AL CONSIGLIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. I REVISORI DEI CONTI SONO SCELTI TRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALL' ARTT. 57 DELLA L.

08.06.90 N. 142 E CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 06/QUINQUIES DEL D. L. 12.01.91 N. 06 , CONVERTITI CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 15.03.91 N. 80 .

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE FORME PARTICOLARI DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE AD OPERA DEI REVISORI E LA LORO PERIODICITA', LA REDAZIONE DI SPECIFICHE RELAZIONI OLTRE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE SUL CONTO CONSUNTIVO, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE DEI REVISORI AI PROCEDIMENTI CHE ABBIANO RILEVANZA ECONOMICO-CONTABILE.

04. I REVISORI SONO REVOCABILI DAL CONSIGLIO NEI SOLI CASI DI GRAVE VIOLAZIONE DEI DOVERI IMPOSTO DALLA LEGGE. LA REVOCA E' ESCLUSA NELLA IPOTESI DI CONFLITTO SULLE VALUTAZIONI DELLA EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

CAPO 06

ART. 63

FORME DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L' AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DEI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 64

GESTIONE IN ECONOMIA L' ORGANIZZAZIONE E L' ESERCIZIO DI SERVIZI IN

ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 65

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 66

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUEL RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE; L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 67

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A

CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 68

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 69

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 70

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 71

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO DEVONO ESSERE PREVISTE LE NORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 72

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 73

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE E ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 08

FORME COLLABORATIVE

ART. 74

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 75

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 76

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 62 DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 77

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

CAPO 09

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 78

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 79

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

A) L'INIZIATIVA POPOLARE;

B) IL REFERENDUM CONSULTIVO;

C) L'INTERROGAZIONE RIVOLTA AGLI ORGANI DEL COMUNE DI INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI, NONCHE' DAI CITTADINI IN FORMA COLLETTIVA;

D) LE CONSULTAZIONI;

E) LE PETIZIONI, LE ISTANZE E LE PROPOSTE DI SINGOLI CITTADINI, ENTI O ASSOCIAZIONI.

ART. 80

L'INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, ANCHE A CONTENUTO GENERALE O NORMATIVO, PUO' ESSERE ESERCITATA DA PARTE DEI CITTADINI MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

02. L'INIZIATIVA POPOLARE PUO' AVERE AD OGGETTO ANCHE L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA. QUALORA LA PROPOSTA VENGA FATTA PROPRIA DA ALMENO UN QUARTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, LA COMMISSIONE SI INTENDE COSTITUITA.

ART. 81

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

01. (PROCEDURA DI APPROVAZIONE) - I SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE POSSONO AVVALERSI DELL'ASSISTENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. IL GIUDIZIO PRELIMINARE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA COMPETE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, CHE DECIDE ALL'UNANIMITA'. NEL CASO CHE MANCHI L'UNANIMITA' O CHE NON SIA STATA ANCORA COSTITUITA LA COMPETENTE COMMISSIONE, TALE GIUDIZIO COMPETE AL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE CONSILIARE ALLA QUALE LA PROPOSTA VIENE ASSEGNATA PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI QUARANTA GIORNI.

04. I PRIMI TRE SOTTOSCRITTORI HANNO DIRITTO DI ILLUSTRARE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE LE RAGIONI E DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA, CHE DEVE ESSERE REDATTA NELLE FORME RICHIESTE DALLA LEGGE ED ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

06. SCADUTO QUESTO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

07. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, NONCHE' LE FORME ED I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONGONO I PROMOTORI DELL'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 82

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SU ARGOMENTI INERENTI PROBLEMI DELLA CITTA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE NEL CASO CHE SIANO GIA' STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, QUANDO NE ABBIANO FATTO RICHIESTA ALMENO 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE O ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

02. PRIMA CHE ABBA INIZIO LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM, IL TESTO DEI QUESITI E' SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, CHE DECIDE ALL'UNANIMITA'. ALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PUO' ASSISTERE UNA DELEGAZIONE DEI PROMOTORI, COMPOSTA DA NON PIU' DI

CINQUE DELEGATI.

03. QUALORA NELLA COMMISSIONE CONSILIARE NON SIA STATO POSSIBILE RAGGIUNGERE L'UNANIMITA', LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E' DEMANDATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REFERENDUM E' AMMESSO SE IL CONSIGLIO NON NE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA' MEDIANTE MOZIONE MOTIVATA, APPROVATA A MAGGIORANZA

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. NON PUO' ESSERE PRESENTATA RICHIESTA DI REFERENDUM NELL'ANNO ANTERIORE ALLA SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA SUA ELEZIONE.

ART. 83

MATERIE ESCLUSE

01. NON E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SEGUENTI MATERIE:

- A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE O DECADENZE;
- B) PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) ASSUNZIONE DI MUTUI, APPLICAZIONE DI TRIBUTI O TARIFFE, EMISSIONE DI PRESTITI, NONCHE' L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO;
- D) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE.

ART. 84

EFFICACIA DEL REFERENDUM

01. QUALORA L'ATTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM CONSULTIVO NON SIA ANCORA ESEGUITO OVVERO SI TRATTI DI ATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA O DIFFERITA, L'INDIZIONE DEL REFERENDUM HA EFFICACIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO, SALVI I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA NON ESPRIMA PARERE CONTRARIO.

02. IL REFERENDUM NON E' VALIDO SE NON VI PARTECIPA AL MENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

03. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

04. LA PROCEDURA PER IL REFERENDUM E' SOSPESA SE IN QUALUNQUE MOMENTO VENGA RITIRATO IL PROGETTO DI REGOLAMENTO O L'ATTO O PROVVEDIMENTO SU CHI SI INTENDEVA RICHIEDERE IL PARERE SIA DIVENUTA, PER EFFETTO DI NUOVI ACCADIMENTI, MANIFESTAMENTE E TOTALMENTE IRRILEVANTE.

05. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, NONCHE' LE FORME ED I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONGONO I PROMOTORI DELL'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 85

COMITATO PROMOTORE

01. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.

02. IL COMITATO PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON

LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CHE A NORMA DI LEGGE AVEVANO TITOLO PER INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELL' ATTO.

QUALORA L' ACCORDO SIA STATO RAGGIUNTO, IL REFERENDUM NON HA LUOGO.

03. NELLE FORME E NEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, I COMPETENTI ORGANI COMUNALI POSSONO MODIFICARE GLI ATTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM NEL SENSO INDICATO DALLA RICHIESTA POPOLARE.

04. LA PROCEDURA PER IL REFERENDUM E' SOSPESA SE, IN QUALUNQUE MOMENTO L' ATTO O IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CUI SI RIFERISCE IL REFERENDUM SIANO STATI ABROGATI O SIANO DIVENUTI, PER EFFETTO DI NUOVI ACCADIMENTI, MANIFESTAMENTE E TOTALMENTE IRRILEVANTI.

ART. 86

LE CONSULTAZIONI

01. AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, I SINDACATI DEI LAVORATORI, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI O DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI E OGNI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.

03. LE FORME E LE MODALITA' DI CONSULTAZIONE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 87

LE ISTANZE, LE INTERROGAZIONI E LE PETIZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E INTERROGAZIONI AL SINDACO PER CHIEDERE RAGIONE DI DETERMINATI COMPORTAMENTI, ATTIVI OD OMISSIVI, DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. GLI STESSI SOGGETTI POSSONO ALTRESI' RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO PER SOLLECITARNE, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

03. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERROGAZIONE E DI PETIZIONE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 88

IL DIFENSORE CIVICO

01. NEL COMUNE E' ISTITUITO L' UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AL FINE DI GARANTIRE IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI,

NONCHE' IL BUON ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA', LA TEMPESTIVITA' E LA CORRETTEZZA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA. IL DIFENSORE CIVICO NON

E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA. ESERCITA LE SUE FUNZIONI IN PENA AUTONOMIA.

ART. 89

ELEZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO MEDIANTE ELEZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ELETTORI. CONTESTUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE. RISULTERA' ELETTO IL CANDIDATO CHE AVRA' RIPORTATO LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTI. IL DIFENSORE CIVICO VIENE PROCLAMATO DAL SINDACO PRIMA DI INIZIARE LA SUA ATTIVITA', PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".

ART. 90

ATTRIBUZIONI

01. (ATTRIBUZIONI) IL DIFENSORE CIVICO CONTROLLA L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE COMUNALI, DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI COMUNALI E DI OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, LA TEMPESTIVITA', LA CORRETTEZZA E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE:

A) D'UFFICIO O A RICHIESTA DEI CITTADINI IN RELAZIONE A QUALUNQUE ATTO O PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

B) SU INIZIATIVA DI ASSOCIAZIONI O FORMAZIONI SOCIALI IN RELAZIONE A DIRITTI ED INTERESSI COLLETTIVI, DIFFUSI O GENERALI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. NON POSSONO RICORRERE AL DIFENSORE CIVICO I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE INDICATI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA PER FAR VALERE PRETESE DERIVANTI DAL RAPPORTO D'IMPIEGO.

04. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERVENIRE A RICHIESTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 91

REQUISITI PER L'ELEZIONE

01. (REQUISITI) IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI ELETTORI CHE, PER MORALITA', PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, COMUNALI, PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI;

B) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

C) I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE E DEI COMITATI CIRCOSCRIZIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' I TITOLARI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI DI ENTI OD IMPRESE CHE ABBIANO CON IL COMUNE RAPPORTI CONTRATTUALI PER OPERE O PER SOMMINISTRAZIONI, O CHE DA ESSA RICEVANO A QUALSIASI TITOLO

SOVVENZIONI;

E) COLORO I QUALI SONO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE HANNO PORTATO ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'INELEGGIBILITA' PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO OPERA DI DIRITTO E COMPORTA LA DECADENZA DALL'UFFICIO, CHE E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 92

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. (DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA) - IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI TRE QUARTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' OBBLIGATO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI QUALORA INTENDA PRESENTARSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI O NAZIONALI ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA ELETTORALE. IN CASO DI ELEZIONI ANTICIPATE E' TENUTO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI ENTRO I SETTE GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO.

ART. 93

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. (RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI) - IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE E FORMULANDO EVENTUALI PROPOSTE PER OVVIARE ALLE DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO AGLI ORGANI COMUNALI RELAZIONI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA E COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE CONSIDERAZIONE, SEGNALANDO IN PARTICOLARE LE IRREGOLARITA' E LE NEGLIGENZE DEGLI UFFICI.

ART. 94

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. (SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA') - IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVE DISPONE DI IDONEI LOCALI.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE SI AVVALE DI PERSONALE COMUNALE E/O CONVENZIONATO, D'INTESA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO E' PARI AI 2/3 DELL'INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE ULTERIORI MODALITA' E PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 95

RISERVA REGOLAMENTARE

01. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 96

PREROGATIVE

01. IL DIFENSORE CIVICO HA AMPIO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, E' LEGITTIMATO A PRENDERE VISIONE ED ESTRARNE COPIA. HA DIRITTO AD OTTENERE OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE POSTO IL SEGRETO D'UFFICIO DAI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI E' LEGITTIMATO AD ESERCITARE LA PROPRIA ATTIVITA'. QUALORA UN FUNZIONARIO O UN DIPENDENTE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, L'ADDEBITO VERRA' SEGNALATO ALL'AMMINISTRAZIONE DA CUI IL FUNZIONARIO DIPENDE.

ART. 97

SEGRETO D'UFFICIO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO AD OSSERVARE IL SEGRETO D'UFFICIO PER LE NOTIZIE DI CUI VIENE A CONOSCENZA NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO ANCHE UNA VOLTA CESSATO DALLA CARICA.

CAPO 11

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 98

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE;

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

CAPO 12

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 99

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 100 L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 100

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 101

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA

PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 102

INCENTIVAZIONE

01. POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 103

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 13

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 104

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1/5 DEGLI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 105

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE E AI CITTADINI.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I REGOLAMENTI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LA MODIFICA.

07. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENTATA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 106

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1991 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 107

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE;

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA L. 08.06.90 , N. 142

.TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE

NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 108

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L`APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL`ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.